

P.R.G.

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

REGIONE LAZIO

Segreteria della Giunta

22 GEN. 1976

Prot. N. 4247.....Fasc. SG.3....
Risposta al Foglio N. 19101....
del 22.12.75.....
Allegati.....Vari.....

Roma,

Via della Pisana, 1301 - C.A.I. 00100

AL COMUNE DI ALBANO LAZIALE

R C M A

Oggetto: Comune di Albano (Roma) - Piano Regolatore Generale.-

Rilascio visto di conformità all'originale.-

In esito alla richiesta avanzata da codesto Comune si rilascia il visto di conformità all'originale su n/ 1 copia degli atti ed elaborati relativi al P.R.G. in oggetto, approvato con la delibera di Giunta Regionale n. 2527 dell' 11.7.1975.-

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

(Dr. Arch. Edoardo Di Giulio)

22 GEN. 1976

VISTO

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO TECNICO
(ARCH. CRISTOFORO ZULIANI)

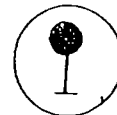
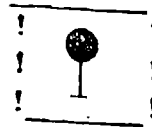
COMUNE DI ALBANO LAZIALE

VISTO ARRIVARE IL 24 GEN. 1976

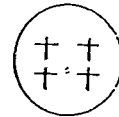
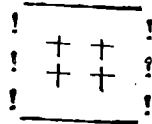
IL SEGRETARIO

CONFERMA
001243 26 1 76

- Parco Pubblico



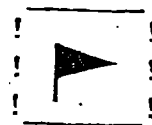
- Cimitero



- Attrezzature Annonaria



- Attrezzatura Sportiva



- ATTREZZATURE SANITARIE -

In tale zona, sarà consentita la costruzione di edifici con destinazione e carattere sanitario come Ospedali, Cliniche, Sanatori, Ambulatori.-

Tali costruzioni debbono essere circondate da spazi verdi e l'indice di fabbricabilità fondiaria dovrà essere massimo di 1 mc./mq.

L'altezza massima non dovrà superare m. 15,00

- PARCO PUBBLICO -

Nelle sottozone con tale destinazione è vietato qualsiasi tipo di costruzione.-

Sono ammesse solamente piccole attrezzature, come chioschi, pediglioni, fontane ed eccezionalmente attrezzature a carattere ricreativo e di svago (bar, ristoranti, ritrovi, piccole biblioteche) purchè siano

panoramiche ed ambientali, e in ogni caso, sotto vincolo di proprietà.-

Tali attrezzature non devono in nessun caso superare l'altezza max di m. 4,50 e saranno contenute in un indice di fabbricabilità territoriale massimo di 0,01 mc./mq..-

- ATTREZZATURE ANNONARIE -

In tali sottozone sono consentite le costruzioni destinate ai servizi annonari, come mattatoio, mercati generali, mercato coperto, fiere, mercato bestiame e simili.-

Tali costruzioni non dovranno superare l'indice di fabbricabilità territoriale massimo di 0,20 mc./mq..-

- ATTREZZATURE SPORTIVE -

In tali sottozone verdi è consentita la costruzione di impianti sportivi e di edifici al loro servizio.-

Tali costruzioni non dovranno in ogni caso superare l'altezza max di m. 7,50 (ad eccezione di installazioni speciali).-

- CIMITERO -

In tale sottozona è consentita l'edificazione delle attrezzature cimiteriali da predisporre mediante progetto esecutivo dell'intero complesso.-

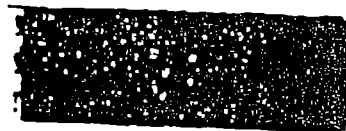
Sopra talune aree del territorio comunale che costituiscono uno specifico interesse per la viabilità,

per la loro posizione o per la presenza di valori storici e paesistici, sono stati imposti particolari vincoli di rispetto con carattere di limitazione alle norme di edificabilità delle varie sottozone cui dette aree appartengono.-

Art. 27

DESCRIZIONE DEI VINCOLI:

1°)- VINCOLO NON EDIFICANDI

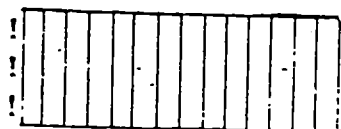


Le aree colpite da tale vincolo non sono edificabili, ma possono essere utilizzate unitamente ad altre aree confinanti, nel computo della cubatura derivante dall'applicazione dell'indice di fabbricabilità fondiaria della sottozona limitrofa.-

Lungo le fasce di rispetto delle strade principali è vietato ogni accesso da strade secondarie, fatta eccezione per quelle previste dal P.R.G. o dai piani particolareggiati di esecuzione.-

Le strade rurali potranno mantenere gli accessi esistenti, ferme restando, a questo proposito, le limitazioni imposte da A.N.A.S. e Provincia.-

2°)- VINCOLO DI RISPETTO CIMITERIALE

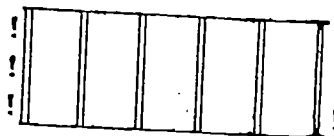


Nelle sottozone sottoposte a tale vincolo non è consentita alcuna costruzione eccettuate quelle adibite al servizio esclusivo del cimitero. Vi è fatto altresì divieto di adibire dette aree a

depositi o simili usi.-

Le limitazioni e il distacco sono fissate a norma dell'art. 338 del T.U. delle Leggi Sanitarie 27 Luglio 1934, n° 1265 e seguenti.-

3°)- VINCOLO DI RISPETTO ASSOLUTO, MONUMENTALE, ARCHEOLOGICO E PAESISTICO.



Tale vincolo è a tutela delle cose di interesse artistico, storico, archeologico e cose immobili, aventi cospicui caratteri di bellezza naturale.- Il vincolo si concretizza: nel divieto assoluto di apportare modificazioni che arrechino pregiudizio sia agli edifici che all'ambiente naturale, nel fare obbligo di conservare le consistenze edilizie artistiche, storiche, archeologiche nonché le consistenze floreali esistenti.-

Le limitazioni sono stabilite dalla Legge 1° gennaio 1939, n° 1089, tutele delle cose d'interesse artistico e storico e 29 giugno 1939, n° 1497, protezione delle bellezze naturali. Regolamento 3 Giugno 1940, n° 1357.-

Per quanto riguarda le cose immobili aventi cospicui caratteri di bellezza naturale, il vincolo limita la costruzione ad un indice di fabbricabilità territoriale dello 0,01 mc./mq. su un'area di 50.000 mq.-

Art. 28

- AREE PUBBLICHE RELATIVE ALLE ZONE
A e B

ESIST. DI PROG.

- ISTRUZIONE SCUOLA MATERNA

S_A

S_A

- " " ELEMENTARE

S_E

S_E

- " " MEDIA

S_M

S_M

- ATTREZZATURE COLLETTIVE DI INTERESSE COMUNE

A_{IC}

A_{IC}

- RELIGIOSE

†

†

- VERDE PUBBLICO ATTREZZATO

VP

VP

- PARCHEGGI

P

P

- POSTE E TELEGRAFI

PT

- SEDE FERROVIARIA

